



# Comune di Sant'Agata Feltria

- Provincia di Rimini -

ORIGINALE DI ORDINANZA N. 11 DEL 14-04-2020

Ufficio: SETTORE AMMINISTRATIVO

**Oggetto: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO  
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - PROROGA  
DELLE MISURE GIA' ASSUNTE. OBBLIGO DELL'UTILIZZO DEI  
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE. SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI  
COMERCIO AMBULANTE DI TIPO ITINERANTE.**

## IL SINDACO

### Visti:

- Il DPCM del 31/01/2020 con cui il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.L. 23/02/2020 N. 6 recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*";
- il DPCM 23/02/2020 recante "*Disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*";
- il DPCM 25/02/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*";
- il DPCM 01/03/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*";
- il DPCM 04/03/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM del 08/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- che l'art. 3 del suddetto DPCM stabilisce che i Sindaci promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie;
- il DPCM del 09/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il DPCM del 11/03/2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";
- il DPCM 22/03/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*" applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 1/04/2020 recante "*Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6*" applicabili sull'intero territorio nazionale;

### Richiamati:

- il decreto legge n. 18 del 17.03.2020 cd "Cura Italia"

- il decreto legge n. 19 del 25.03.2020, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 79 del 25-03-2020;

**Viste** le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione PA :

- Direttiva 1/2020 recante *"Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.6 del 2020."*
- Direttiva 2/2020 recante: *"Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."*

**Richiamate** le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Emilia Romagna;

- il DPCM 10 Aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*
- ordinanza n. 58 in data 04.04.2020 con la quale di fatto si erano prorogate tutte le precedenti misure in atto fino al 13 aprile 2020;

**Richiamati** i propri precedenti atti:

- ordinanza n. 7 del 13.03.2020 ad oggetto: *"MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI"*
- ordinanza n. 8 del 21.03.2020 ad oggetto: *"MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI"*
- ordinanza n. 9 del 04.04.2020 ad oggetto: *"NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE ASSUNTE CON LE ORDINANZE NUMERO 7 DEL 13.03.2020 E NUMERO 8 DEL 21.03.2020"*

**Visto** da ultimo

- il DPCM 10 Aprile 2020 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."* con cui sono state disposte le misure di contenimento del contagio da covid-19 da applicare su tutto il territorio nazionale fino al 3 maggio;
- il Decreto del presidente della Giunta regionale n. 61 dell'11 aprile 2020 ad oggetto: *"Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19."*

**Ravvisata** dunque l'urgenza di protrarre le decisioni già assunte nel territorio del comune di Sant'Agata Feltria, **fino al 03.05.2020**;

**Considerato inoltre** che il DPCM 11/03/2020 recante *"Ulteriori misure attuative del D.L. 23/02/2020 N. 6"*, dispone la sospensione per le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo le attività dirette alla vendita dei soli generi alimentari;

**Ritenuto** che l'esercizio dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante, anche se consentita, non può essere svolta in maniera tale da evitare il rischio di assembramento essendo gli stalli su area pubblica luoghi di aggregazione e di potenziale contagio, parimenti a quelli per cui è già stata disposta la chiusura con i richiamati DPCM, per come da numerose segnalazioni pervenute nei giorni scorsi;

**Verificato** che le misure restrittive di assembramento fin qui adottate hanno dato riscontro alla diffusione del contagio sul territorio nazionale e regionale e che l'andamento del numero dei contagi è ad oggi in lieve decremento ;

**Che** risulta conseguentemente necessario attuare ogni misura possibile atta a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di evitare ogni forma di possibile spostamento non necessario o assembramento;

**Rilevato** l'evolversi della diffusione del contagio e ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in regione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

**Ritenuto**, alla luce di quanto sopra, che sussista la contingibilità e l'urgenza di tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità adottando misure di natura precauzionale al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus e di dover, pertanto, disporre, con il presente provvedimento **la sospensione dell'attività di commercio ambulante di tipo itinerante in tutto il territorio comunale;**

**Considerato ancora** che nelle attività commerciali di ogni categoria merceologica e dimensione, si verifica costantemente un afflusso promiscuo di utenti;

**Ritenuto** di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dai predetti DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e **l'utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine) all'interno dei perimetri dei centri abitati;**

**Visto** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art.32 della Legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgsn. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

#### **Richiamati:**

- l'art. 50, comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce "5. *In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";
- l'art 50, comma 6, del D.Lgs 267/2000 a norma del quale: "*In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengono i soggetti competenti...*"
- l'art. 50 comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al sindaco la competenza in ordine agli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché agli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio;

#### **Visti:**

- gli artt. 50 e 54 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 19 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;

Tanto premesso, visto e considerato

### **ORDINA**

1. di prorogare fino al **3 MAGGIO 2020** l'efficacia di tutti gli obblighi contenuti dei propri precedenti atti:

- ordinanza n. 7 del 13.03.2020 ad oggetto: "*MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI E ALTRE DISPOSIZIONI*"

- ordinanza n. 8 del 21.03.2020 ad oggetto: "MISURE URGENTI RELATIVE ALL' EMERGENZA CORONAVIRUS. CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI"

- ordinanza n. 9 del 04.04.2020 ad oggetto: "NUOVO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE ASSUNTE CON LE ORDINANZE NUMERO 7 DEL 13.03.2020 E NUMERO 8 DEL 21.03.2020"

recanti le seguenti disposizioni:

- a) chiusura di tutti gli uffici comunali nella giornata di sabato;
- b) sospensione delle attività dei servizi demografici. Nel merito:
  - fanno eccezione le attività dell'ufficio di Stato Civile, esclusivamente per le dichiarazioni di nascita e di morte;
  - il rilascio delle CIE è limitata ai casi di grave e comprovata urgenza;
- c) sospensione dell'accesso dall'esterno da parte del pubblico a tutti gli uffici comunali e conseguentemente sospensione di tutti gli orari di apertura e di ricevimento del pubblico;
- d) in caso di comprovata urgenza e indifferibilità, potranno essere adottate, dal Responsabile di Settore competente, le misure di ricevimento con l'utenza, in condizioni di sicurezza, solo per appuntamento, osservando le disposizioni già in vigore:
  - l'accesso agli uffici comunali continui ad essere garantito in modo individuale, nel rispetto della distanza di un metro l'uno dall'altro e senza assembramenti, oltreché in ottemperanza degli accorgimenti raccomandati (mascherine, disinfettante mani, guanti);
  - gli uffici comunali siano contattati esclusivamente a mezzo mail, PEC, telefono agli indirizzi ed ai numeri presenti nell'avviso pubblicato sul Sito Istituzionale del Comune ed allegato alla propria precedente ordinanza n. 7 del 13.03.2020;
  - i dipendenti appartenenti agli uffici comunali chiusi al pubblico possano continuare a svolgere la loro attività secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla Direttiva 2/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, anche con riferimento all'attuazione dello smart working (lavoro agile);
- e) chiusura ed divieto di accesso ai parchi e giardini comunali recintati e non recintati;
- f) chiusura di tutti i cimiteri comunali; sarà possibile solo l'effettuazione delle tumulazioni e inumazioni urgenti da parte del personale addetto alla gestione dei servizi cimiteriali.

**2. la sospensione delle attività di commercio ambulante di tipo itinerante** di qualsiasi genere (alimentare, frutta, articoli per la casa, ecc.) sull'intero territorio del Comune.

Tali prescrizioni, si applicano fino al **3 maggio 2020** e comunque fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

**3. in via precauzionale, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19:**

- a. l'obbligo di utilizzo, all'interno perimetri dei **centri abitati di mascherine**;
- b. l'obbligo di utilizzo all'interno degli **esercizi commerciali** e per tutta la durata della permanenza negli stessi
  - **di guanti monouso**;
  - **mascherine.**

In caso di indisponibilità delle dotazioni di cui ai precedenti punti a. e b., è fatto comunque obbligo di coprirsi naso e bocca.

Di precisare che i suddetti obblighi incombono sia sugli avventori che sugli esercenti.

Questi ultimi sono tenuti ove possibile a rendere disponibili tali dispositivi all'ingresso dei punti vendita e vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto nella presente ordinanza.

Tali prescrizioni, si applicano fino al **3 maggio 2020** e comunque fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

## **DEMANDA**

ai Responsabili dei Servizi, per quanto di loro competenza, l'esecuzione del presente provvedimento nei termini da esso previsti;

## **DISPONE**

Ordinanza ORDINANZE n.11 del 14-04-2020 COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

che la presente ordinanza venga comunicata:

- Al Prefetto della Provincia di Rimini,
- Ai Carabinieri,
- Alla Polizia Locale dell'Unione di Comuni Valmarecchia

Dispone infine che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito Internet istituzionale del Comune

### **AVVERTE**

- che sono temporaneamente inefficaci tutte le ordinanze e disposizioni in contrasto con la presente;

### **RENDE NOTO**

- che l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà perseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

- che, a norma dell'art. 3 - ultimo comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Rimini entro 30 giorni dalla notifica della presente, oppure può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990,

- che in via alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco  
CERBARA GUGLIELMINO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio fino al  
Lì

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO  
BALLANTINI MONICA